COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 19.2.2010
COM(2010)58 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per la domanda EGF/2009/016 LT/Fabbricazione di mobili presentata dalla Lituania

RELAZIONE

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006[1], grazie a un meccanismo di flessibilità, permette di mobilitare stanziamenti del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) oltre i limiti delle pertinenti rubriche del quadro finanziario, senza eccedere il massimale annuo di 500 milioni di euro. Le condizioni di ammissibilità applicabili ai contributi del Fondo sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)[2]. Il regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 546/2009[3] che temporaneamente amplia il campo di applicazione del FEG e modifica i criteri di ammissibilità. Il regolamento modificato si applica alle domande ricevute a partire dal 1° maggio 2009.

I servizi della Commissione hanno svolto un esame approfondito della domanda presentata dalla Lituania in conformità del regolamento (CE) n. 1927/2006, in particolare degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Caso EGF/2009/016 LT/Fabbricazione di mobili

1. La domanda delle autorità lituane, pervenuta alla Commissione il 23 settembre 2009 e completata da ulteriori informazioni inviate dallo Stato membro il 16 ottobre 2009, si basa sugli specifici criteri di intervento di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1927/2006, che prevede l'esubero di almeno 500 dipendenti di una divisione NACE 2 nell'arco di 9 mesi, in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS II, ed è stata presentata entro il termine di 10 settimane previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.

2. La domanda riguarda 1 469 lavoratori licenziati in 49 imprese, tutte attive nella divisione 31 NACE Rev. 2 (Fabbricazione di mobili), 636 dei quali sono ammessi all'aiuto del FEG.

3. La comunicazione adottata dalla Commissione[4] illustra i singoli elementi delle valutazioni.

In base alle conclusioni di detta comunicazione, si propone di accogliere la domanda EGF/2009/016 LT/Fabbricazione di mobili presentata dalla Lituania relativamente ai licenziamenti nell'industria del mobile, dal momento che è stato provato con un collegamento diretto e dimostrabile che tali licenziamenti sono la conseguenza della crisi economica e finanziaria mondiale. È stato proposto un pacchetto coordinato di servizi personalizzati ammissibili, di cui il contributo richiesto al FEG ammonta a **662 088 euro** (si veda la pagina seguente).

Finanziamento

Il bilancio annuale totale disponibile per il FEG ammonta a 500 milioni di euro.

---

1 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
2 GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
3 GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26.
4 SEC(2010) 53 del 26.1.2010..

Essendo già stato mobilitato un importo di 7 576 397 euro per precedenti domande nel 2010, restano disponibili 492 423 603 euro. L'assegnazione proposta dalla Commissione a titolo del Fondo si basa sulle informazioni fornite dal richiedente.

In base alla domanda di intervento del Fondo presentata dalla Lituania, dove l'industria del mobile ha subito ripercussioni negative, il contributo del FEG a favore del pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare ammonta a 662 088 euro, pari al 65% del costo totale.

Considerando l'importo massimo di un contributo del Fondo stabilito a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006, nonché il margine previsto per riassegnare stanziamenti, la Commissione propone di mobilitare il FEG per l'importo totale di cui sopra, da assegnare a titolo della rubrica 1a del quadro finanziario.

Questo importo consente di avere ancora a disposizione almeno il 25% dell'importo massimo annuale destinato al FEG per le assegnazioni durante l'ultimo quadrimestre dell'anno, come previsto all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1927/2006.

Con la presente proposta di mobilitazione del Fondo, la Commissione avvia la procedura semplificata di dialogo a tre, conformemente al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, al fine di ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di utilizzare il Fondo e sull'importo richiesto. La Commissione invita il primo dei due rami dell'autorità di bilancio che pervenga a un accordo sul progetto di proposta di mobilitazione, al livello politico adeguato, a informare delle sue intenzioni sia l'altro ramo che la Commissione.

In caso di disaccordo da parte di uno dei due rami dell'autorità di bilancio, sarà indetta una riunione ufficiale di dialogo a tre.

La Commissione presenterà separatamente una richiesta di storno per iscrivere nel bilancio 2010 gli stanziamenti di impegno e di pagamento necessari, conformemente al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[5], in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione[6], in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea[7],

considerando quanto segue:

(1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ("FEG") è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2) L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e, a partire dal 1° maggio 2009, è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di euro.

(4) Il 23 settembre 2009 la Lituania ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG, relativamente a licenziamenti nell'industria del mobile, e il 16 ottobre 2009 ha inviato ulteriori informazioni a completamento. Dal momento che la domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la Commissione propone di mobilitare un importo di 662 088 euro.

(5) Pertanto, si dovrebbe procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Lituania,

---

5 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
6 GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
7 GU C […] del […], pag. […].

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2010, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è mobilitato per fornire l'importo di **662 088 euro** in stanziamenti d'impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il Presidente	*Il Presidente*